

DELIBERA N. 361/22/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER
LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 ottobre 2022;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21 luglio 2022, pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 25 settembre 2022;

VISTA la delibera n. 299/22/CONS del 3 agosto 2022, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022”*;

VISTA la nota del 29 settembre 2022 (prot. n. 0279097) con la quale il Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti della Provincia Autonoma di Trento a seguito della segnalazione del 22 settembre precedente a firma del consigliere Alex Marini relativamente *“alla pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento del comunicato n. 2852 di data 20 settembre 2022 “Vasco Live, una ricaduta di quasi 44 milioni di euro”*, il tutto in maniera non conforme all'applicazione del divieto di comunicazione istituzionale durante la campagna elettorale. Al riguardo, il Comitato,

dopo aver chiesto in data 22 settembre 2022 le controdeduzioni, ha proposto l'adozione di un provvedimento sanzionatorio in quanto l'attività di comunicazione è “*priva del criterio di impersonalità e indispensabilità del messaggio*” come richiesto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

ESAMINATA la nota del 27 settembre 2022 con la quale la Provincia Autonoma di Trento – a mezzo del responsabile dell'Ufficio Stampa della Giunta Provinciale, Signor Gianpaolo Pedrotti - ha rappresentato quanto segue:

- *le valutazioni circa l'indotto del primo e grande concerto alla Trentino Music Arena non possano essere disgiunte dal dibattito sulle scelte che riguardano la città capoluogo e che sono coerenti con recentissimi provvedimenti adottati dall'esecutivo [...] la complessa e contrastata procedura per il Nuovo ospedale del Trentino e al rilancio di una nuova progettazione (Polo ospedaliero e universitario del Trentino);*
- *il tema dell'indotto scaturito dal grande evento concertistico che in quest'ultima zona si è svolto è apparso essenziale per offrire tutti gli elementi per una completa valutazione del tema. Per tale ragione, la Presidenza, disponendo dei dati ufficiali dell'indagine commissionata da Trentino Marketing alla società Nielsen, soggetto riconosciuto a livello internazionale per l'analisi e la misurazione di audience e mercati, ha ritenuto di condividerne i contenuti con le categorie economiche coinvolte nell'operazione, i rappresentanti delle forze dell'ordine e dello Stato che hanno presidiato la sicurezza nell'ambito della manifestazione, nonché con altri stakeholders locali tra i quali i rappresentanti della stampa;*
- *per quanto riguarda infine il carattere della “impersonalità”, la comunicazione successiva a questo momento di presentazione è avvenuta seguendo le indicazioni previste dalla legge 28 del 2000, ossia tramite un comunicato stampa redatto in forma anonima e riassuntivo dei principali dati contenuti nello studio. Si è inoltre evitato di realizzare una diretta video della presentazione, modalità che abitualmente viene adottata per iniziative di questo tipo, proprio per rispetto dei dettami della legge;*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO quindi che tale divieto di comunicazione istituzionale decore a far data dalla convocazione dei comizi per le elezioni politiche indette in data 21 luglio 2022 e prosegue fino alla chiusura della campagna elettorale del 25 settembre 2022;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio*

che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;*

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”;*

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione oggetto di segnalazione è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente alla data di convocazione dei comizi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 fino alla chiusura delle campagne elettorali;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata e dell'intera documentazione istruttoria, in particolare del comunicato stamp. n. 2852 del 20 settembre 2022 dal titolo *“Vasco Live, una ricaduta di quasi 44 milioni di euro”* diramato dall'ufficio stampa della Provincia Autonoma di Trento e pubblicato sul sito istituzionale <https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it>, con il quale sono stati presentati i dati sull'impatto economico dell'evento del 20 maggio 2022 ed allegate slides e video relativi alla presentazione;

RILEVATO che tale attività di comunicazione in questione è stata realizzata dalla Provincia Autonoma di Trento attraverso il suo canale di comunicazione istituzionale rappresentato dal sito web;

RILEVATO che l'attività di comunicazione effettuata dalla Provincia Autonoma di Trento attraverso la pubblicazione del comunicato stampa in questione appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta entrambi i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto i contenuti del comunicato stampa ben avrebbero potuto essere diffusi al di fuori del periodo elettorale - trattandosi, peraltro, di dati riferiti ad un evento di quattro mesi fa - né il requisito dell'impersonalità per la presenza nei video allegati di rappresentanti istituzionali, in particolare del Presidente della Provincia Maurizio Fugatti con dichiarazioni del seguente tenore *“Nei prossimi giorni uscirà un bando dove chi vorrà organizzare eventi sul Trentino Music Arena parteciperà e ci sarà un assegnatario che organizzerà gli eventi per l'anno 2023, 2024 e seguenti”* e *“Crediamo che la scommessa sia stata vinta nel senso che l'investimento iniziale con il concerto di Vasco Rossi e ciò che ci sarà in quest'area negli anni a venire dimostreranno questo”*;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza dell'iniziativa di comunicazione istituzionale realizzata attraverso il comunicato stampa del 20 settembre 2022 oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere la proposta di sanzione del Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla Provincia Autonoma di Trento di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso il comunicato stampa pubblicato sul sito *web* istituzionale in data 20 settembre 2022 dal titolo *“Vasco Live, una ricaduta di quasi 44 milioni di euro”*, come indicato in premessa. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata

agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Provincia Autonoma di Trento, trasmessa al Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba